

TI_GERICHTE 15.2001.274 vom 2. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.274

FR: TI_GERICHTE 15.2001.274 du 2 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 15.2001.274 del 2 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

E. 2

Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy , Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello _____ (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta , Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

E. 3

. Giusta l'art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell'ufficiale e del funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l'ammonimento, la multa sino a 1000 franchi, la sospensione dall'ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.

E. 4

Nel caso di specie il procedimento disciplinare nei confronti di _____ è stato promosso d'ufficio da questa Camera a seguito delle risultanze istruttorie emerse nell'ambito del ricorso 29 agosto 2001 per ritardata/denegata giustizia del Comune di _____. In particolare nel corso dell'ispezione effettuata il 13 settembre 2001 sono stati riscontrati dei ritardi nell'evasione delle procedure esecutive, riconducibili all'operato di _____.

E. 5

Nel corso del proprio interrogatorio _____ ha affermato che il ritardo nel pignoramento in oggetto è dovuto principalmente alle difficoltà incontrate nel reperire l'escussa. Egli ha inoltre sostenuto che, in generale, i ritardi nelle procedure, segnatamente nell'invio dei verbali di pignoramento, sono dovuti alla mancanza di personale in seno all'UEF di Blenio (cfr. verbale d'interrogatorio 23 ottobre 2001).

E. 6

Durante l'indagine condotta presso l'UEF di Blenio non sono tuttavia emerse ulteriori aritmie procedurali e le lamentele nei confronti dell'Ufficio sembrano pervenire da un unico creditore. Tale tesi è avvalorata dalla deposizione di _____ il quale afferma: "Preciso inoltre che con altri creditori non ho mai avuto problemi, in quanto eventuali ritardi vengono trattati verbalmente o per iscritto direttamente da me e il creditore, spiegando la situazione reale del debitore e la mole di lavoro dell'ufficio e trovo sempre e comunque la situazione migliore al fine di non danneggiare né il debitore né il creditore. Detto ciò penso di aver sempre fatto il mio lavoro, pur non a regola d'arte o applicando alla lettera la LEF, ma nel migliore dei modi soddisfacendo ambo le parti. Mi sorge il dubbio che i problemi con il Comune di _____ siano di natura personale nei miei confronti o nei confronti dei funzionari dell'UEF di Blenio. Prendo atto che l'ispettore delegato mi invita a limitare i ritardi, compatibilmente con il carico di lavoro dell'ufficio." (cfr. verbale di interrogatorio 23 ottobre 2001).

E. 7

Le risultanze istruttorie hanno dimostrato che il ritardo nell'evasione delle procedure esecutive è da ricondurre al carico di lavoro dell'UEF di Blenio ed alle difficoltà di esecuzione del pignoramento dovute alla scarsa collaborazione dei debitori. Non si tratta quindi di disfunzioni addebitabili direttamente a _____, il quale viene comunque invitato in futuro a voler fissare all'escusso un termine per la produzione dei documenti attestanti i redditi e le deduzioni richieste, con la comminatoria che in assenza di tale documentazione non si terrà conto delle deduzioni richieste nel calcolo del minimo di esistenza ed il reddito verrà fissato d'ufficio. In tal modo si evita di procrastinare inutilmente l'invio dell'atto di pignoramento, contro il quale resta sempre aperta, per il creditore ed il debitore, la via del ricorso ex art. 17 LEF.

E. 8

Di conseguenza visto l'esito dell'istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati, da parte di _____, atteggiamenti sanzionabili giusta l'art. 14 cpv.2 LEF, il procedimento disciplinare è da ritenere evaso.

E. 9

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF PRONUNCIA 1. Il procedimento disciplinare 12 ottobre 2001, è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di _____, funzionario dell'UEF di Blenio, _____. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Comunicazione: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente La segretaria